

AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC

Sommario

Finalità e ambito di applicazione	2
1. Dotazione finanziaria dell'Avviso	2
2. Soggetti ammissibili.....	3
3. Oggetto del contributo	3
4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo .	4
5. Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro	6
6. Il progetto formativo di sviluppo delle competenze.....	7
7. Modalità di erogazione della formazione	9
8. Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori	10
9. Modalità di valutazione e approvazione delle istanze di ammissione a contributo.....	11
10. Richiesta di anticipazione (facoltativa)	13
11. Richiesta del saldo	13
12. Strumenti e modalità per la presentazione e gestione delle istanze	15
13. Modifiche dell'Avviso	16
14. Responsabile del Procedimento	16
15. Tutela della privacy.....	16
16. Verifiche e meccanismi sanzionatori.....	16
17. Tenuta della documentazione.....	17
18. Controversie e foro competente	18
19. Pubblicità dell'Avviso	18
20. Allegati	18
21. Riferimenti normativi	18

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, “FNC”) è uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale *“quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19”*.

La finalità del FNC è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico¹ ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale².

Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati - anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 - che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

Il presente Avviso è emanato in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 di rifinanziamento del FNC.

1. Dotazione finanziaria dell’Avviso

Il FNC è finanziato con le seguenti risorse:

- a) 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO);

¹ Art. 43 del decreto-legge n.112 del 2008.

² Art.1, comma 478, della legge n.234 del 2021.

b) eventuali conferimenti di risorse:

- disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 88, co. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- rinvenienti da eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese realizzate anche nelle annualità precedenti al 2022.

2. Soggetti ammissibili

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6, da realizzarsi anche nel corso dell'annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo par. 6.

Tali datori di lavoro:

- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

3. Oggetto del contributo

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto-legge n.34 del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

- a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
- b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
- c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l'intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell'azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un'ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo

Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo³.

L'istanza potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l'accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL a partire dal giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 11. L'eventuale delega dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inserita nella piattaforma informatica, corredata dal documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 3-*bis*, del DPR n. 445 del 2000.

Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo ai sensi del presente

³ Solo nel caso in cui il progetto formativo coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e il datore di lavoro aderisca per tale circostanza a due diversi Fondi Paritetici Interprofessionali, come meglio illustrato al par. 7, potranno essere presentati due progetti formativi – uno per ciascun Fondo Paritetico Interprofessionale – ma comunque contenuti in un'unica istanza.

Avviso fino al 28 febbraio 2023. Non saranno ammesse istanze in data successiva. Laddove prima della suddetta data si verifichi un esaurimento delle risorse disponibili, risultante dalle istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione, le istanze pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie previste dal presente Avviso verranno inserite in una apposita lista e ammesse a iter di valutazione solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, si rendessero disponibili risorse aggiuntive. L'inserimento nella predetta lista non fa sorgere alcun diritto in capo all'istante, che non potrà, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti di ANPAL in ordine all'eventuale ammissione all'iter di valutazione.

Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite informazioni relative a:

- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell'ente formativo e dell'ente che esegue l'attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l'accrescimento delle competenze secondo le caratteristiche del par.6 del presente Avviso;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato secondo le modalità riportate nel par. 3.

All'istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall'art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e dai paragrafi 5 e 6 del presente Avviso;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 3-*bis*, del DPR n. 445 del 2000.

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) milioni di euro.

I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023 secondo le modalità di cui al par. 6, dovranno prevedere - per ciascun lavoratore coinvolto - una durata minima di 40

ore e massima di 200 ore.

Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza.

5. Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro

Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

In tutti i casi, la responsabilità sulla verifica dell'effettivo possesso dei suddetti requisiti resta in capo al datore di lavoro che presenta istanza al FNC.

L'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:

- 1) il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- 2) il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
- 3) il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza, come previsto al par.4;
- 4) i processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle

professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti (art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del decreto interministeriale 22 settembre 2022):

- a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
 - b) innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
 - c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
 - d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
 - e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
 - f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- 5) solo nei casi di seguito specificati, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del 2008, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'art.1, co. 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234 del 2021 (art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022);
- 6) il progetto formativo, secondo quanto indicato al par. 6, che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

6. Il progetto formativo di sviluppo delle competenze

Il progetto formativo è indirizzato all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell'ambito delle seguenti classificazioni internazionali:

- con riferimento ai processi nell'ambito della transizione digitale, di cui alla lettera a) del par. 5, potranno riguardare, secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID, lo sviluppo e l'accrescimento delle seguenti:
 1. competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è

- costituito dal modello europeo «*DigComp 2.1*», sviluppato *Joint Research Center* della Commissione Europea, di cui all'allegato A del presente Avviso;
2. competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «*e-Competence Framework 3.0*», di cui all'allegato B del presente Avviso;
- con riferimento ai processi nell'ambito della transizione ecologica, di cui alle lettere b) e f) del par. 5, potranno riguardare lo sviluppo e l'accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell'ambito della classificazione *European Skills, Competences, Qualifications and Occupations* (ESCO), di cui all'Allegato C del presente Avviso;
 - con riferimento alle fattispecie di cui al punto 5 del par. 5, i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenza degli adulti, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. a) e b) del decreto interministeriale 9 ottobre 2020, il progetto formativo deve dare evidenza:

- a) delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- b) delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

In considerazione della natura dei fondi di finanziamento e delle relative tempistiche di rendicontazione non sono ammesse modifiche ai progetti presentati.

7. Modalità di erogazione della formazione

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge n. 240 del 2010 le attività di formazione erogate dalle Università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.

Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione.

L'attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all'iniziativa ai sensi dell'art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 22 settembre 2022. L'elenco dei Fondi Paritetici Interprofessionali che abbiano manifestato ad ANPAL l'interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del FNC sarà pubblicato sul sito di ANPAL, nella sezione dedicata, allo scadere dei 30 giorni previsti dal decreto per l'adesione.

Il datore di lavoro dovrà indicare, nell'istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce. Nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce. Resta fermo l'importo massimo del contributo complessivo per la singola istanza pari a 10 (dieci) milioni di euro.

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell'intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.

Restano salve le possibilità di finanziare la formazione dei progetti di sviluppo

delle competenze accedendo a risorse dei Fondi Paritetici Interprofessionali che non abbiano aderito al FNC, nell'ambito delle procedure previste dagli stessi, e/o ad altre risorse regionali o nazionali.

8. Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori

I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

Con riferimento ai progetti di sviluppo delle competenze che permettono il conseguimento di una qualificazione occorre attenersi almeno al livello EQF 3, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno essere attestati almeno in un'attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee guida di cui al citato decreto interministeriale 5 gennaio 2021, referenziati alle Aree di attività (ADA) dell'Atlante del Lavoro.

Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati alle ADA dell'Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell'Atlante del Lavoro, le attestazioni rispettano le logiche e la metodologia descritta nell'Atlante e nel Repertorio nazionale, secondo le indicazioni fornite da ANPAL, mettendo in trasparenza le competenze acquisite dai lavoratori, incluse nei Quadri di Riferimento di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 22 settembre 2022. In tale evenienza, ai fini dell'identificazione del soggetto che attesta le competenze ricorrono

i seguenti casi:

- a) nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso;
- b) negli altri casi, le attestazioni devono essere prodotte dall'ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell'ente titolato nazionale o regionale medesimo.

Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 5 del par. 5, si ricorda che i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, in fase di attestazione finale devono essere referenziati ai descrittivi delle ADA dell'Atlante del Lavoro.

9. Modalità di valutazione e approvazione delle istanze di ammissione a contributo

L'istruttoria delle istanze di ammissione a contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione. A tal fine, farà fede data e ora della presentazione dell'istanza tramite piattaforma informatica.

ANPAL provvederà a verificare che:

- l'istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità previste nel par. 4 del presente Avviso;
- il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia suo delegato; l'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto, inserita nella piattaforma informatica e corredata da un documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 3-*bis* del DPR n. 445 del 2000;
- all'istanza sia allegato l'accordo collettivo, stipulato dal 4 novembre 2022 e non oltre il 31 dicembre 2022;
- l'accordo collettivo rispetti i requisiti previsti dal par. 5 del presente Avviso;
- i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).

In caso di documentazione incompleta, ANPAL invierà al soggetto richiedente, una sola volta, richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione

presentata. Il soggetto richiedente, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, dovrà trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà rigettata. L'istanza verrà altresì rigettata in caso di non adeguatezza e incompletezza della documentazione e delle integrazioni presentate.

Resta salva in ogni caso la possibilità, per il datore di lavoro, di presentare una nuova istanza nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso e nei limiti della disponibilità finanziaria del FNC.

Ai fini dell'approvazione dell'istanza, ANPAL, ai sensi dell'art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 20 ottobre 2020, richiede alle Regioni e Province Autonome interessate di esprimere, tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, un parere sul progetto formativo.

Decorsi i 10 giorni di calendario dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. Si specifica che la richiesta è rivolta alla Regione o Provincia Autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato dal soggetto richiedente.

A seguito del parere positivo della Regione o Provincia Autonoma, ANPAL provvederà, se del caso, all'invio del progetto formativo al Fondo Paritetico Interprofessionale per ricevere conferma dell'adesione del datore di lavoro al Fondo, che il progetto formativo trasmesso da ANPAL corrisponda a quello effettivamente oggetto di finanziamento da parte del Fondo medesimo e del finanziamento dell'intero progetto presentato. Il Fondo comunica ad ANPAL l'esito delle verifiche al massimo entro 30 giorni di calendario; superato tale termine, senza riscontro da parte del Fondo, ovvero in caso di riscontro negativo da parte del medesimo, l'istanza sarà gestita come quelle relative ai datori di lavoro non aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

In funzione dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione o Provincia Autonoma interessata dal progetto formativo, ANPAL approva o rigetta l'istanza di ammissione a contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente verrà notificato l'esito attraverso la piattaforma informatica del FNC. In caso di esito positivo, la notifica sarà corredata dall'informazione relativa al contributo massimo riconoscibile.

10. Richiesta di anticipazione (facoltativa)

Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un'anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all'anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. La garanzia dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema allegato al presente Avviso e dovrà essere rilasciata esclusivamente da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge n. 348 del 1982 o dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993:

- a) se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- b) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- c) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia.

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettiva ammissione a contributo, inserendola sulla piattaforma informatica MyANPAL. In assenza dell'inserimento della fideiussione su MyANPAL entro il predetto termine, l'intero importo del contributo sarà erogato a saldo e in un'unica soluzione.

Condizione per il riconoscimento dell'anticipo è il buon esito della verifica della regolarità della garanzia presentata a corredo della richiesta e il rispetto dei termini previsti dall'Avviso per la sua presentazione.

11. Richiesta del saldo

Il saldo potrà essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, **entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza. Le richieste di saldo presentate oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione e il contributo sarà ritenuto inammissibile.**

La richiesta di saldo dovrà essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione a contributo; qualora tale soggetto sia cambiato è necessario comunicarlo all'help desk di ANPAL tramite il modulo di contatto ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica.

Ai fini della richiesta di saldo dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo, informazioni relative:

- a) al numero delle ore formative effettivamente realizzate, non superiore a quanto presentato in sede di istanza;
- b) al costo del lavoro, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall'INPS nei propri archivi;
- c) agli esiti dei percorsi formativi secondo le modalità definite al par. 8 e secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, i datori di lavoro sono comunque tenuti a dichiarare, compilando una specifica dichiarazione sulla piattaforma informatica, che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall'INPS nei propri archivi.

ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, procederà con i controlli necessari e ai calcoli per la determinazione del contributo.

In particolare, ANPAL:

- verifica che i lavoratori rendicontati siano già stati indicati in fase di presentazione dell'istanza;
- verifica che sia rispettato per ciascun lavoratore il limite minimo di 40 ore e massimo di 200 ore di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non abbiano superato il numero di ore previste nell'istanza;
- acquisisce da INPS l'esito delle verifiche automatizzate negli archivi del medesimo Istituto, in relazione alle ore formative effettivamente realizzate, delle componenti retributive e contributive del costo del lavoro, ai sensi del dell'art. 2, co. 2, ultimo periodo, del decreto interministeriale 22 settembre 2022, e dispone il versamento del saldo tenuto conto di eventuali agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza non verificate da INPS e comunicate in sede di rendicontazione da parte del datore di lavoro. Resta fermo il contributo

massimo riconoscibile, determinato in fase di approvazione dell'istanza di ammissione a contributo;

- verifica che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).

In caso di documentazione incompleta ANPAL invia, una sola volta, tramite piattaforma informatica, al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti.

In caso di mancata trasmissione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti o di non adeguatezza e completezza degli stessi, la richiesta di saldo verrà rigettata e si procederà al recupero delle eventuali somme erogate a titolo di anticipazione.

Completate le verifiche ANPAL determina il contributo riconoscibile a saldo.

Una volta determinato l'importo finale riconoscibile, INPS, su richiesta di ANPAL, provvederà ad erogare il saldo.

Nel caso si dovesse determinare un importo inferiore rispetto a quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione a seguito presentazione della fideiussione, si procederà al recupero della differenza.

12. Strumenti e modalità per la presentazione e gestione delle istanze

ANPAL mette a disposizione una piattaforma informatica dedicata alla presentazione e gestione delle istanze (ammissione a contributo, richieste di anticipazione, richieste di saldo). Per l'utilizzo di tale piattaforma da parte del soggetto richiedente è necessario essere in possesso di identità SPID, CIE o CNS

ANPAL garantisce l'assistenza ai servizi della piattaforma informatica nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 del venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o meno, per esigenze di manutenzione o per forza maggiore.

Tutte le comunicazioni al soggetto richiedente saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato dal datore di lavoro nella sezione della piattaforma informatica indicata come mail di notifica.

Le comunicazioni trasmesse da ANPAL a mezzo posta elettronica ordinaria dall'indirizzo Fondonuovecompetenze@info.anpal.gov.it devono intendersi a tutti gli effetti valide ed efficaci.

13. Modifiche dell'Avviso

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate sul sito web di ANPAL www.anpal.gov.it nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze.

14. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è il Dr. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Divisione 3 di ANPAL (divisione3@anpal.gov.it).

Per la gestione delle attività e il supporto al responsabile del procedimento, ANPAL si avvale della propria struttura *in house*, ANPAL Servizi s.p.a.

15. Tutela della privacy

Le attività di trattamento dei dati personali svolte da parte di ANPAL e dei soggetti da questi autorizzati a trattarli ai sensi degli articoli 28 e 29 del GDPR, qualora necessarie alla gestione dei fondi, avviene in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

A tale riguardo ANPAL, nella sua qualità di Titolare del trattamento, rappresenta nell'informativa di cui all'Allegato D le modalità con cui vengono svolte le diverse attività di trattamento dei dati personali.

16. Verifiche e meccanismi sanzionatori

Ferme restando le attività di verifica in capo ai Fondi paritetici interprofessionali, ANPAL con il supporto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro compie, anche a

campione e in loco, verifiche e controlli in qualunque momento e fase di realizzazione delle attività e dispone, anche successivamente all'erogazione del contributo, la revoca parziale o totale dello stesso, come di seguito specificato.

Il contributo verrà ridotto in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate (revoca parziale).

Il contributo verrà revocato integralmente nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, o per inottemperanza alle previsioni del presente Avviso.

In particolare, si procederà alla revoca del contributo erogato o concesso nei seguenti casi:

- a) irregolarità
- b) frodi
- c) indebiti utilizzi delle risorse
- d) conflitti di interesse
- e) doppio finanziamento pubblico degli interventi: il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).

Il datore di lavoro è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del progetto finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, sarà attivato il procedimento di revoca del contributo.

In caso di revoca parziale del contributo, il datore di lavoro è tenuto a restituire le somme già erogate in suo favore.

17. Tenuta della documentazione

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione beneficiario per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303 del 2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri

organismi comunitari e nazionali preposti, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale, rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

18. Controversie e foro competente

Per tutte le controversie si elegge quale foro esclusivamente competente quello di Roma.

19. Pubblicità dell'Avviso

La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

20. Allegati

Allegato A – Quadro di riferimento per le competenze digitali di base – *DigComp 2.1*

Allegato B - Quadro di riferimento per le competenze digitali specialistiche – norma UNI EN 16234-1 - «*e-Competence Framework 3.0*»

Allegato C - Quadro di riferimento delle abilità/competenze per la transizione ecologica – classificazione ESCO

Allegato D – Informativa per il trattamento dei dati personali

21. Riferimenti normativi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del

Consiglio;

- Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- Programma Operativo Nazionale- “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C (2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C (2019) 4309 del 6 giugno 2019, C (2020) 2384 del 14 aprile 2020, C (2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e da ultimo con decisione C (2021) 6687 del 08 settembre 2021;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n.183*” ed in particolare l’articolo 4, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l’articolo 9, che ne individua le funzioni e i compiti;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università, e della ricerca del 5 gennaio 2021 recante “*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*”;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l’articolo 88, comma 1, che prevede l’istituzione del Fondo Nuove Competenze;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, del 9 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 gennaio 2021, che introduce

modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale del 9 ottobre 2020;

- Programma REACT EU (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*), strumento con il quale la Commissione Europea ha concesso all'Italia ulteriori finanziamenti ai programmi connessi alle politiche di coesione;
- Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2021 con cui è stata approvata l'assegnazione delle risorse aggiuntive provenienti da REACT EU al programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione", per complessivi 4,5 miliardi di euro, di cui un miliardo destinato al rifinanziamento dell'iniziativa denominata "Fondo Nuove Competenze" a valere sull'Asse 6 "Interventi REACT EU", Priorità di Investimento 1.3.i "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare l'art.11-ter, che tra l'altro prevede al comma 2, che *"con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi"*;
- Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34 che all'articolo 24 introduce modifiche al citato articolo11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di *"coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234, in relazione ai quali conseguentemente*

risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori?';

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, attuativo del citato articolo l'art.11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.